



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Come deve essere l'autovelox a norma

Autore: Redazione | 30/07/2017



Multe: le regole affinché l'autovelox possa essere considerato a norma dopo l'arrivo della direttiva Minniti.

Se la polizia è così ligia nel multare gli automobilisti che superano, anche di pochissimo, i vetusti limiti di velocità ai margini delle nostre strade, deve essere

anche ligia nel rispettare le regole che impone la legge prima di poter contestare le contravvenzioni. Regole che, tra taratura dell'autovelox, segnalazione e distanze regolamentari, se violate, consentono all'automobilista di fare ricorso al giudice di pace per vedersi annullare il verbale. Ma **come deve essere l'autovelox per essere a norma?** A spiegarlo è la recente [direttiva Minniti](#), che ha aggiornato le regole fissate dal decreto Maroni. Cerchiamo quindi di fare il punto della situazione sintetizzando, in questo articolo, i punti più importanti.

- l'autovelox deve essere **omologato**: prima dell'utilizzo, l'autovelox richiede il certificato di omologazione. È una prova che viene fatta una sola volta, prima dell'impiego dell'apparecchio, e deve essere certificata in un documento producibile all'automobilista qualora chieda di prenderne visione;
- l'autovelox deve essere **tarato** almeno una volta all'anno. Si tratta di un controllo periodico per verificarne il corretto funzionamento. Anche la taratura deve essere documentata per iscritto e il verbale mostrato all'automobilista che faccia richiesta di accesso agli atti amministrativi. La taratura è stata imposta dalla Corte Costituzionale **[1]**, e consiste nella verifica della precisione di misura sia dei prototipi sia dei singoli esemplari degli apparecchi;
- alla taratura segue la **verifica di funzionalità** (integrità e buon funzionamento dell'apparecchio), che poi va eseguita anche dall'organo di polizia prima dell'uso su strada e quasi sempre si limita a un'autodiagnosi dello strumento; se rileva problemi li segnala o si mette automaticamente fuori servizio. Il poliziotto non è tenuto a redigere un verbale prima dell'inizio delle operazioni, ma se lo fa deve riportare sulla multa di aver preliminarmente eseguito il controllo del funzionamento dell'autovelox;
- il **cartello con l'avviso preventivo dell'autovelox** deve essere a una **distanza minima** «sufficientemente adeguata» tale da consentire il rallentamento senza rischi per la circolazione. Benché la Cassazione non abbia voluto specificare quale sia questa distanza, secondo la direttiva Minniti essa va così determinata: a) autostrade e strade extraurbane principali: m. 250; b) strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h): m. 150; c) altre strade: 80.
- la **distanza massima** tra il cartello e l'autovelox è invece di 4 km; superato tale limite il cartello va ripetuto;
- le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità oltre ad essere

preventivamente segnalate (v. il precedente punto) devono anche essere **ben visibili**, il che significa: a) per gli autovelox piantati in forma stabile e fissa (si pensi a quelli contenuti nei box) senza bisogno della presenza della polizia è necessaria la collocazione su di essi, o nelle immediate vicinanze, di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo di polizia o una breve iscrizione del corpo o servizio di polizia operante se non riconoscibile con uno specifico simbolo; b) per gli autovelox con postazioni mobili (quelle cioè sul cavalletto che vengono montate e smontate all'occorrenza) è necessario che vi sia la presenza del poliziotto in uniforme o ricorrendo, ove possibile, all'impiego di auto della polizia di servizio con colori istituzionali o con l'utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell'organo;

- vanno smontati dai lati della strada tutti quei cartelli di preavviso autovelox, peraltro spesso vecchi e con caratteristiche grafiche non regolamentari, in luoghi dove in realtà non vengono effettuati controlli;
- le macchinette autovelox che valgono per le due corsie della strada, devono essere segnalate in entrambe le direzioni di marcia;

La novità della direttiva Minniti sta nel fatto che questa è stata adottata sotto forma non già di circolare come avveniva in passato, ma di decreto ministeriale. La differenza è sostanziale: se la circolare non è una legge (per cui se la polizia non si adegua alle indicazioni in essa contenute non subisce alcuna sanzione o conseguenza), il dm invece è fonte del diritto e quindi vincolante. Per la sua violazione i responsabili della polizia ne rispondono a titolo di reato di abuso d'ufficio.

Il Ministero dei Trasporti, infatti, ha colto l'occasione fornita dall'emissione di un decreto relativo alle modalità ed ai dettami tecnici cui attenersi per la taratura periodica dei misuratori di velocità, un provvedimento atteso dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale del 2015, per mettere ordine e soprattutto garantire un rango normativo a tutte le indicazioni fornite dagli organi di coordinamento dei servizi di polizia stradale susseguitesisi nel tempo, ma sempre sotto forma di circolari, direttive o linee guida. Da oggi infatti, il venir meno di una delle prescrizioni relative alle modalità di controllo non significherà più soltanto discostarsi dalle indicazioni ministeriali, ma il compimento di un atto contrario ad una specifica normativa.

Note

[1] C. Cost. sent. n. 113/2015.